



CONCESSIONE N.143/22

REPERTORIO N.143/22

RACCOLTA N.10/22

REGIONE ABRUZZO

(C.F. 80003170661)

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno quattordici (14) del mese di Aprile, il sottoscritto Dott. Ing. Paolo D'INCECCO, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture, domiciliato per la carica c/o la Regione Abruzzo, con sede in Pescara Via Catullo 39, C.F.: 80003170661, all'uopo autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 L.R. n° 77/99 e ss.mm.ii., con Delibera Giunta Regionale n.400 del 15/07/2020;

PREMESSO che la società NAT OIL SRL – Cod.Fisc. e P.Iva n. 02515310692 – N.REA CH - 184891 - con sede legale a Vasto (CH) in Via Santa Caterina da Siena 33, domicilio digitale nat-oil srl@pec.it nella figura dell'Amministratore Unico sig. Natarelli Nicolino nato a Vasto (CH) il 23/09/1965 (C.F. NTRNLN65P23E372C) e ivi residente in Via Santa Caterina da Siena 33, occupa una **zona demaniale marittima di mq. 93= con impianto di distribuzione carburante ad uso esclusivo dei natanti da diporto costituito da:**

- n.1 serbatoio da mc.20 per gasolio – n.1 serbatoio da mc 10 per benzina, entrambi contenuti in apposita cassa di contenimento di cemento interrata, comprensiva di locale pompa a passo d'uomo per ispezione, sviluppante una superficie di mq. 63 – n.1 condotta sotterranea in cls contenente le tubazioni di collegamento con le colonnine sviluppante una superficie di mq. 21 – n.2 colonnine di erogazione omologate poste a ciglio banchina per un totale di mq. 9.





VISTA la precedente Concessione n. 52 del 03/04/2012 e la Licenza di subingresso n. 111 del 26/10/2017;

VISTA l'istanza acquisita con nota prot. 0319816 del 15/12/2017, con la quale è stata richiesta in concessione demaniale l'area e gli immobili di cui sopra;

VISTO l'Avviso di pubblicazione prot.n.0131276 del 04-05-2020 (art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) della succitata istanza, mediante l'affissione in copia, presso l'Albo Pretorio del Comune di Giulianova (TE) e l'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto (CH), nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) – Sezione Novità - per la durata di **20 (venti) giorni consecutivi, a decorrere dal 06/05/2020 e fino al 26/05/2020 incluso.**

VERIFICATO che

- a fronte del succitato avviso pubblico, non sono pervenute istanze concorrenti, osservazioni e opposizioni di terzi:

- con nota prot.n. 335727 del 10-11-2020 è stata conclusa la procedura di contenzioso;

VISTE le note prot.nn.0338109 del 11/11/2020 - 0167966 del 26-04-2021 - 0093895 del 10-03-2022 di richiesta integrazione documenti;

VISTO il NULLA OSTA prot.n.30961 del 02-08-2021 dall'Agenzia delle Dogane di Pescara ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.374/90 ;

VERIFICATA la documentazione ricevuta e accertata la permanenza delle condizioni soggettive (iscrizione alla C.C.I.A.A./Antimafia/Carichi pendenti/Regolarità contributiva e contabile del concessionario);

PRESO ATTO dell'avvenuta regolarizzazione contabile di tutti i canoni pregressi fino all'annualità 2021 giusto versamento del 07-04-2022 (calcolati ai sensi del D.I.



15/11/1995 N. 595 – art. 2 - CANTIERISTICA) e delle relative imposte regionali giusto versamento del 11-04-2022 (pari al 20% del cannone, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera d) della L.R. 11/2002);

VISTA la nota prot.n. 0018888 del 19-01-2022 con la quale è stato comunicato giusto decreto Ministeriale n.500 del 14/12/21, l'aggiornamento per l'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime con adeguamento Istat nella misura di 7,95% (settevirgolanovantacinquepercento) e l'adeguamento del canone minimo dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di area e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, ad euro 2.698,75=;

VISTA la polizza n. 102997079 e relativo atto di variazione del 11-04-2022, stipulata con la Unipol Sai Assicurazioni Spa, per complessivi € 5.000,00= relativi al deposito cauzionale posto a garanzia degli obblighi da assumere con l'atto di Concessione, ai sensi dell'art. 17 del Reg. Cod. della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n.218 del 28/03/2013 con la quale sono state attribuite in attuazione del D. Lgs. 112/98, art. 105, co. 2, lett. L, le competenze relative al rilascio o al rinnovo delle concessioni all'interno delle aree portuali abruzzesi alla ex Direzione Trasporti e Mobilità che ne cura l'istruttoria con gli uffici organicamente e non solo funzionalmente assegnati alla Direzione stessa;

VISTA l'ultima D.G.R. n. 639 dell'11/10/2021, ad oggetto "Dipartimento "Infrastrutture - Trasporti" – Revisione parziale dell'assetto organizzativo approvato con D.G.R. n° 149 dell'11/03/2020";

VISTA la D.G.R. n.848 del 22-12-2021 è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto "*Ricognizione e classificazione della portualità della Regione Abruzzo. Art. 4, comma 1, lett. d) della L. n. 84/1994 e s.m.i.*";

VISTA la D.G.R. n.877 del 22-12-2021, invece, avente ad oggetto "*Disciplinare*



d'uso delle aree demaniali marittime (nei Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale)";

VISTI:

- il Codice della Navigazione, R.D. 327/1942 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 328/1952 e loro ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la Circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n.04/94;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 sulla *"Delega di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- il D. Lgs. n. 112/98 sul *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. M.TRA/DINFR/4520 del 17/4/2008, sul conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative per l'esercizio delle competenze in materia di gestione del demanio marittimo afferente i porti regionali, in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, comma 2, lett. L);
- la L. 494/1993 e s.m.i. e il D.I. 19/07/1989 attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989 n. 160 - artt.1 e 4 della legge 494/1993 *"Canoni relativi a concessioni demaniali per tutte le finalità diverse dal turistico ricreativo, cantieristica navale e nautica da diporto"*;

VISTA la L.R. 10 luglio 2002, n. 11 *"Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo e del patrimonio indisponibile"*;



VISTO l'art. 12/bis del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che sancisce che “*i canoni delle concessioni demaniali marittime ...omissis ... dovuti a partire dall'anno 2014 sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno*”;

PRECISATO che il canone anno 2022 sarà conteggiato e richiesto con apposita successiva nota nel rispetto del succitato termine del 15 Settembre.

PRECISATO che il mancato pagamento, anche parziale di una sola annualità del canone comporta l'attivazione di procedura di riscossione coattiva del debito, oltre agli interessi legali maturati, nonché l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47, lett. d del Codice della Navigazione;

A U T O R I Z Z A

ai soli fini demaniali, la società **NAT OIL SRL – Cod.Fisc. e P.Iva n. 02515310692 – N.REA CH - 184891 - con sede legale a Vasto (CH) in Via Santa Caterina da Siena 33**, domicilio digitale nat-oilsrl@pec.it nella figura dell'Amministratore Unico sig. **Natarelli Nicolino** nato a Vasto (CH) il 23/09/1965 (C.F. NTRNLN65P23E372C) e ivi residente in Via Santa Caterina da Siena 33, ad occupare una **zona demaniale marittima di mq. 93=con impianto di distribuzione carburante ad uso esclusivo dei natanti da diporto costituito da:**

- n.1 serbatoio da mc.20 per gasolio – n.1 serbatoio da mc 10 per benzina, entrambi contenuti in apposita cassa di contenimento di cemento interrata, comprensiva di locale pompa a passo d'uomo per ispezione, sviluppante una superficie di mq. 63 – n.1 condotta sotterranea in cls contenente le tubazioni di collegamento con le colonnine sviluppante una superficie di mq. 21 – n.2 colonnine di erogazione omologate poste a ciglio banchina per un totale di mq. 9, giusti elaborati grafici che formano parte integrante del presente atto;

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti che competono al





demanio avrà la durata di anni 4 (quattro) dal 01-01-2021 al 31-12-2024 al canone minimo annuo di euro 2.698,75= giusto decreto Ministeriale n. 500 del 14 dicembre 2021, salvo conguagli per variazioni Istat e/o variazioni normative.

IL CONCESSIONARIO:

- ha l'obbligo di provvedere alla registrazione del presente atto entro 20 giorni dalla data di stipula, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

- non potrà iniziare nessuna attività di natura edilizia, senza il rilascio del Permesso di Costruire o altro idoneo titolo abilitativo prescritto dalla vigente normativa Edilizia, dalle N.T.A. del P.R.G. e del R.E.C. del Comune di appartenenza;

- solleva le Amministrazioni dello Stato e la Regione Abruzzo da ogni responsabilità relativa agli interventi, di qualsiasi natura e genere, presenti o futuri, in merito alle opere da realizzare ed agli eventuali danni arrecati a terzi o subiti, direttamente o indirettamente, per effetto dell'azione del mare, della cattiva e/o omessa manutenzione delle opere, ovvero di altre cause contingenti, assumendo gli oneri e le responsabilità del caso, significando quindi che la presente Concessione è subordinata al rispetto della disciplina doganale, di pubblica sicurezza, ambientale, paesaggistica, edilizia, del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione.

- ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone demaniale annuo calcolato ai sensi del D.I. 19/07/1989 "Canoni relativi a concessioni demaniali per tutte le finalità diverse dal turistico ricreativo, cantieristica navale e nautica da diporto", e all'Amministrazione Regionale l'imposta regionale sulle concessioni demaniali calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 1



lettera d) della L.R. 11/2002 (pari al 20% del cannone), secondo le modalità

previste nell'ordine di introito che verrà annualmente inviato;

Si dà atto che lo svincolo delle somme versate a titolo cauzionale/fidejussorio, in virtù di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di attuazione del C.d.N., è subordinato alla verifica del puntuale adempimento degli obblighi che il concessionario assume con la presente.

DICHIARA inoltre:

- che non sussistono motivi ostativi di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 "*Codice dei Contratti*" per la stipula di contratti con l'Amministrazione pubblica;
- che non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011;
- di conoscere ed accettare il contenuto di tutti gli atti e documenti meramente enunciati nella presente Concessione ed agli atti dell'Ente senza eccezione e/o riserva alcuna.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

1. la presente Concessione potrà essere revocata e/o soggetta a decadenza, per motivi di interesse pubblico e/o in caso di inosservanza di qualsivoglia condizione in subordine, fatta comunque salva ed impregiudicata la possibilità di revoca anticipata o decadenza, senza indennizzo, ai sensi del vigente C.d.N. e del Regolamento di Attuazione, o a seguito di intervenute disposizioni normative.

2. in caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nell'area demaniale, la Regione Abruzzo avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario



abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;

3. parimenti la Regione Abruzzo avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;

4. nei suddetti casi di revoca della concessione e/o dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato alla Regione Abruzzo sulla semplice intimazione della Regione Abruzzo, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa;

5. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, la Regione Abruzzo avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che la Regione Abruzzo avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione;

6. il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non



potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa agli organi di controllo delle amministrazioni interessate;

7. nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza, le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

8. eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine, della presente concessione; l'Amministrazione valuterà l'opportunità dei loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;

9. sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato;

10. il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una compagnia di Assicurazione, contro i danni dal fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera





il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione della Regione Abruzzo avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'attuale efficienza delle opere;

11. il concessionario si impegna inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolato presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI, fino al termine della concessione.

DATO ATTO che, per la registrazione del presente provvedimento valido fino al 31-12-2024, è necessario versare l'imposta di registro per il periodo 2021 – 2024, per complessivi euro 207,95= pari al 2% del canone complessivo di euro 10.397,50= (totale canone dal 2021 al 2024 salvo conguagli per variazioni Istat e/o variazioni normative);

PRECISATO che eventuali conguagli di imposta dovuti ad adeguamenti o variazioni future del canone sono a carico del concessionario, che dovrà provvedere direttamente alla regolarizzazione presso l'Agenzia delle Entrate, qualora pervenga



apposito invito;

La presente concessione viene firmata dall'Amministratore della soc. NAT OIL SRL – Cod.Fisc. e P.Iva n. 02515310692 – N.REA CH - 184891 - con sede legale a Vasto (CH) in Via Santa Caterina da Siena 33, domicilio digitale nat-oil srl@pec.it sig. Natarelli Nicolino nato a Vasto (CH) il 23/09/1965 (C.F. NTRNLN65P23E372C) e ivi residente in Via Santa Caterina da Siena 33, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi nonché del consenso al trattamento ed utilizzo dei dati personali nel rispetto del Reg. 2016/679/EU (GDPR), e D. Lgs. 101/2018 e s.m.i., e registrato a cura e spese del concessionario che dovrà consegnare all'Agenzia delle Entrate, il supporto informatico contenente il file firmato digitalmente nonché due copie cartacee in copia conforme al file medesimo.

Una copia cartacea debitamente registrata va restituita all'Ufficio Demanio del Servizio Infrastrutture della Regione Abruzzo a pena di inefficacia del presente Atto.

Per accettazione specifica delle suindicate clausole:

Il Concessionario

NAT OIL SRL

Natarelli Nicolino

NATARELLI

NICOLINO

14.04.2022

08:57:23

GMT+00:00

Il Dirigente

Dott. Ing. Paolo D'Incecco



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Vasto

Firmato digitalmente da: D'INCECCO PAOLO

Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO

Data: 14/04/2022 11:48:01

Il presente atto è stato registrato il 14/04

al n. 26-5-22 3

Versamento di € 249,00 effettuato il 9-5-22

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Silvana Faticelli





SERVICE & ENGINEERING "3T" di TIBERIO e C. s.a.s.
 via Tavoleto, 18 - 66020 CASALBORDINO (CH)
 tel/fax 0873/916246 e-mail: nicolatiberio@katamail.com

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
 CIVILE ED INDUSTRIALE

COMUNE DELLA CITTA' DEL VASTO
 - CHIETI -

Lavoro: **RICHIESTA RINNOVO CONCESSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI
 PER NATANTI**

Committente: **PERROZZI CARBURANTI s.n.c. di N. Perrozzì e Figli
 c.da Pietra n° 34 VASTO (CH)**

Tav. N.

Tavola: **ELABORATI GRAFICI**

Fogli

Rapp. Rif. Data **28 NOV. 2001**

Design: Aggiornamenti:



ai sensi della legge n.633 del 22/04/1941. È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale del presente disegno. L'autore se ne riserva la tutela della proprietà artistica nei modi consentiti dalla legge.

(2490524,4668984)

(2496491,4669187)


EROGATORI GASOLIO
MOTOPESCA

EROGATORI GASOLIO E
BENZINA PER NATANTI

IMPIANTO FISSO DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI PER NATANTI




4868994,4700447



Dir. Marittima	: ANCONA
Cap. di Porto	: PESCARA
UTE	: CHIETI
Comune	: VASTO
Sezione	: 9
Foglio	: 0Z
Allegato Sviluppo	



PIANTA (ubicazione erogatori)



SEZIONE B-B

